PORTANTE IL RIORDINAMENTO DELLE REGIE AVVOCATURE ERARIALI

Art. 9

I funzionari delle RR. avvocature non possono occupare altri pubblici impieghi, ne' esercitare la mercatura od altra professione qualunque, ne' esercitare l'ufficio di arbitro.

Presso gli uffici delle Regie avvocature puo' essere compiuta la pratica forense per l'esercizio delle funzioni di avvocato e di procuratore.

La pratica non da' alcun titolo per l'ammissione nella carriera delle Regie avvocature e non puo' durare oltre due anni.

Versione in vigore dal 4 agosto 1907, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Portante il riordinamento delle regie avvocature erariali
Estremi	Legge 14 luglio 1907, n. 485
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1907

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/portante-il-riordinamento-delle-regie-avvocature-erariali/art-9/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it